

Roma 15 Giugno 1965

Ministero
della Marina Mercantile
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

Divisione II
Prot.N.525920/A.26/14

OGGETTO: Legge 7 maggio 1965, n.460 - Attribuzione della competenza ai Prefetti in materia di depositi oli minerali.-

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI

Circolare n. 82 Serie II

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO
GENOVA

Titolo: Demanio Marittimo.

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
NAPOLI

AL PROVVEDITORATO DEL PORTO DI
VENEZIA

ALL'AZIENDA PORTUALE DEI MAGAZZINI
GENERALI DI
TRIESTE

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
PALERMO

AL CONSORZIO PORTUALE DI
CIVITAVECCHIA

La Gazzetta Ufficiale n.128 del 22 maggio 1965 ha pubblicato la legge 7 maggio 1965 n.460 relativa all'attribuzione della competenza ai Prefetti in materia di depositi di oli minerali. Con successiva circolare n.177/F del 31 maggio scorso il Ministero dell'Industria e del Commercio - Direzione Generale Fonti Energia e Industria Base - ha provveduto a richiamare ai Signori Prefetti e Commissari dei Governi delle Regioni la portata del predetto provvedimento legislativo, precisando anche i punti più interessanti da tenere presenti in sede di applicazione delle nuove norme.

In base alla richiamata legge viene attribuita ai Prefetti la competenza per il rilascio a norma del R.D.L. 2 novembre 1933 n.1741 delle concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati aventi capacità complessiva non superiore ai 3.000 mc., ad esclusione dei gas di petrolio liquefatti, nei riguardi dei quali la competenza dei Prefetti continua ad essere fissata dall'art.1 della legge 21 marzo 1958 n.327 (impianti di riempimento e travaso forniti di serbatoi con capacità non superiore ai 50 mc.; depositi con capacità di accumulo non superiore a 5.000 Kg.).

La nuova legge, all'art.4, dichiara che restano salve le disposizioni riguardanti il settore dei depositi costieri i quali continueranno ad essere disciplinati dalle norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento nonchè dalle successive circolari emanate in materia dall'Amministrazione della Marina Mercantile.

.../...

Ciò premesso, a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 460 del 7 maggio 1965, i Prefetti dovranno, a norma dell'art.46 del Regolamento d'esecuzione del citato R.D.L. 2.XI.1933, n.1741, approvato con R.D. 20.VII.1934 n.1303, provvedere a richiedere sulle domande concernenti depositi costieri della capacità complessiva non superiore ai 3.000 mc. il parere delle Capitanerie di Porto e degli Enti portuali competenti.

Le suddette Autorità Marittime, qualora si tratti di richieste intese ad installare depositi costieri della capacità complessiva non superiore ai 200 mc. oppure ad ampliare e ridurre la capacità di depositi fino a 1.000 mc., continueranno di regola ad applicare le disposizioni impartite da questo Ministero con le circolari n.26 - Serie II[^] del 1^o agosto 1957 e n.44 - Serie II[^] dell'8 giugno 1961, provvedendo ad istruire localmente le domande di cui trattasi ed a comunicare direttamente alla competente Prefettura, diversamente da come finora praticato, il proprio avviso ai fini dell'emanazione del decreto di autorizzazione.

Per le altre domande riguardanti depositi comunque di capacità non superiore a 3.000 mc. le Autorità Marittime dovranno trasmettere al Ministero della Marina Mercantile le istanze medesime corredate del proprio parere e di quelli dei locali Uffici per le determinazioni da adottare al riguardo dopo che il Ministero dell'Interno si sarà espresso in proposito, sentita la Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, ai termini dell'art.47 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

In relazione a dette determinazioni le Capitanerie di Porto e gli Enti portuali verranno intercessati a comunicare il parere dell'Amministrazione della Marina Mercantile alle Prefetture ai fini dell'eventuale rilascio del decreto di autorizzazione a norma del R.D.L. 2 novembre 1933 n.1741, nel quale tra l'altro andrà inserita apposita clausola contenente l'obbligo di sottoporre i nuovi impianti al collaudo, da parte della competente Commissione, ai sensi dell'art.48 Reg.Cod.Nav., prima che essi siano posti in esercizio.

Null'altro è modificato dalle disposizioni relative alla istruttoria sulle domande di concessione di cui trattasi.

Si rimane in attesa di assicurazioni.

IL MINISTRO

F/to SPAGNOLLI

P.C.C.
IL DIRETTORE DI DIVISIONE

M. Lett.



NIC./gpg